

LA REGOLA *PATERNA PATERNIS* NELL'ISTRIA MEDIEVALE

LUJO MARGETIĆ

Fiume

CDU 347.68(497.4/.5-3Istria)"653"

Saggio scientifico originale

Gennaio 2008

Riassunto – Dopo aver brevemente accennato ai problemi dei matrimoni all'usanza istriana, veneziana e slava, l'autore analizza la portata della regola *paterna paternis* nell'Istria medievale ed arriva al risultato che in Istria esistevano due diversi tipi di questa regola, uno nel retroterra (ad esempio a Buie) proveniente dal diritto germanico, l'altro, tra Trieste e Cittanova, che a parere dell'autore si potrebbe collegare all'influenza bizantina.

Parole chiave: matrimonio all'usanza istriana, regola *paterna paternis*.

La storia istriana è davvero più che interessante, soprattutto dal secolo VI in poi. Basta pensare allo Scisma dei tre capitoli, che è stato uno tra i più interessanti momenti della storia europea quando i popoli delle terre riconquistate dall'Impero romano (o bizantino, se si vuole), cominciando ad accorgersi che "la liberazione dal giogo barbaro" non significava altro che soggiacere al durissimo fiscalismo dell'impero, cercarono una terza via. Tutti i territori dell'Occidente riconquistati da Giustiniano risentivano di disagi immensi, ma il desiderio d'autonomia, più forte, resistente e duraturo era proprio nell'Istria. Appunto per questo non di rado questa lotta religiosa con profonde radici politiche ed economiche era conosciuta come lo Scisma istriano.

Non possiamo non menzionare uno dei più preziosi documenti del principio del secolo nono, il famoso Placito del Risano, senza il quale le nostre conoscenze sulle condizioni di vita delle popolazioni in Italia, e soprattutto nell'Istria bizantina e franca, sarebbero molto più ristrette. Il documento oltremodo ricco d'informazioni è stato oggetto di studio di molti autori, ma non si può dire che la sua problematica sia esaurita.

Anche nel Placito del Risano la sorte di Pola, Rovigno, Parenzo, Albona, Montona, Trieste ecc., cioè la sorte dell'Istria, è strettamente connessa a quella europea, poiché i tentativi dei Franchi d'introdurre il sistema fiscale del governo franco per sostituire quello bizantino sono illustrati nel Placito in maniera oltremodo istruttiva ed esauriente.

Ma è soprattutto alla ricchezza degli statuti istriani che vorremmo accennare. Gli statuti istriani sono d'importanza immensa per la conoscenza della cultura giuridica italiana, croata, slovena ed in generale europea. Non solo sono numerosi, ma anche la loro mole è degna di rispetto. Naturalmente l'importanza maggiore riguarda i sistemi giuridici di questi statuti dove si trovano gli istituti e le norme che provengono dal diritto romano postclassico, giustiniano, bizantino, longobardo, longobardo-franco, veneziano, slavo – per menzionare soltanto quelli più importanti – in evidente armonia, non semplicemente mescolati, ma fusi nella loro originale stesura istriana. Inoltre, la fusione non è soltanto ammirevole, ma anche diversificata. Ci sono grandi differenze tra gli statuti triestini e quelli ad esempio di Muggia, Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola, Albona ecc. per non parlare di quelli di Apriano, Castua ecc. Ogni città istriana aveva un sistema giuridico originale e lo studio dell'origine e il loro contenuto giuridico potrebbe – e dovrebbe – essere di estrema utilità per un migliore apprendimento dell'evoluzione del diritto europeo.

Purtroppo si può dire che gli studi sono appena iniziati. Il grande Antonio Pertile nella sua monumentale *Storia di diritto italiano* ha preso sì in considerazione molte norme degli statuti istriani, ma, visto lo scopo della sua ponderosa opera, non poteva che toccare di sfuggita alcuni argomenti del diritto istriano. Anche Pier Silvio Leicht, altro grande studioso italiano, si occupò di diritto istriano. Ci sono, inoltre, lavori utilissimi di Szombathely, Colombo, Calacione, Mucciaccia da parte italiana, F. Kos da parte slovena, Beuc e il sottoscritto da parte croata, ma dobbiamo dire che non siamo che agli inizi.

Tra gli argomenti finora analizzati fa spicco soprattutto il problema del cosiddetto matrimonio all'usanza istriana, cioè il matrimonio "a frar e suor" ovvero "a fratello e sorella". Gli autori sono concordi nella tesi che la caratteristica principale del matrimonio all'usanza dell'Istria è la comunione universale dei beni tra i coniugi. Basta accennare a Pertile, Vaccaro, Inchiostri, Leicht, Salvioli, Beuc e Calacione. Il sottoscritto ha cercato di dimostrare che la comunione universale non rappresenta il contenuto

giuridico del matrimonio all'usanza istriana, bensì che al momento di contrarre matrimonio i coniugi univano tutti i loro beni che avevano in quel momento e ne diventavano comproprietari, mentre i beni acquisiti durante il matrimonio rimanevano provvisoriamente separati, benché in teoria comuni. Dopo la morte di uno dei coniugi, quello sopravvissuto poteva sciogliere la comunione dei beni acquisiti. Se non la scioglieva, sopravveniva la totale fusione delle loro sostanze delle quali aveva diritto ad una metà. A Trieste invece esisteva un'altra comunione di beni, cioè quella ristretta solo ai beni acquisiti, di chiara origine franca. Ancora più enigmatica è l'origine di questo matrimonio. Secondo alcuni, l'origine è da ricercare nel diritto bizantino, secondo altri nel diritto germanico, romano, ovvero nelle consuetudini locali istriane e poi modellato secondo l'istituto della fraterna compagnia¹.

Oltre al matrimonio all'usanza istriana in Istria si praticava anche il matrimonio all'usanza veneziana, dove, in parole povere, i beni dei coniugi rimanevano separati e la moglie riceveva dal padre la dote, però gestita dal marito. Nel retroterra triestino e capodistriano era in uso il matrimonio all'usanza slava, simile alla comunione dei beni acquisti in quella triestina. Infine, nelle altre parti della penisola gli Slavi praticavano un altro sistema, basato sul principio che per gli immobili esisteva una preferenza spiccata per il sesso maschile. Non possiamo approfondire in questa sede il problema dell'origine di questi vari tipi di matrimonio. Volevamo soltanto dimostrare quanti profondi problemi emergono dallo studio di un solo istituto giuridico.

In questa sede ci sia permesso di gettare uno sguardo, sia pur fugace, sulla successione legittima secondo il principio *paterna paternis, materna maternis*². La successione degli ascendenti e dei collaterali nell'Istria me-

¹ Per ulteriori dettagli vedi L. MARGETIĆ, *Histrica et Adriatica*, Trieste-Rovigno, 1982 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 6) p. 11-38.

² Il principio *paterna paternis, materna maternis* significa, com'è noto, che i beni di un defunto morto senza testamento e senza prole ritornano a quel ascendente (ed alla sua linea) dal quale erano provenuti. Secondo questo principio l'eredità si divideva in due (o più) parti spesso ineguali. È noto inoltre che questo principio nella prassi di molte regioni europee era applicato con molte variazioni, spesso profondamente differenti una dall'altra. Così, p. es. nel diritto francese si distingue:

(a) il cosiddetto sistema *de simple côté*: i beni provenienti dal padre ritornano al più prossimo parente da parte del padre, e i beni provenienti dalla madre al più prossimo parente da parte materna,

(b) il cosiddetto sistema *de côté et de ligne* (le cosiddette *coutûmes lignagères*): i beni provenienti da parte paterna vanno al più prossimo parente del primo acquirente,

(c) il sistema delle cosiddette *coutûmes souchères*, dove i beni provenienti da parte paterna

dievale dimostra una varietà di sistemi profondamente contrastanti l'un con l'altro, e perciò non è ammissibile considerare i sistemi successivi delle varie città istriane come semplici variazioni di un solo sistema, anzi, siamo convinti che un'approfondita analisi dei differenti sistemi può rivelarsi molto utile per una migliore comprensione delle influenze dei vari fattori esterni ed interni, soprattutto del contributo specifico dei vari sistemi giuridici (romano, bizantino, longobardo, franco ecc. nell'Istria) attraverso i secoli.

A nostro avviso, nell'Istria medievale esistevano tre principali tipi di successione *ab intestato* degli ascendenti e dei collaterali.

1. Il tipo di successione dove era escluso il principio *paterna paternis*.

Questo tipo si praticava nelle città costiere istriane Pola, Rovigno e Parenzo. In queste città dopo la morte di una persona deceduta senza discendenti e senza testamento l'asse ereditario rappresentava un unico complesso di beni con un unico ordine successorio, senz'alcuna distinzione tra i beni paterni, materni o acquisiti.

2. La successione secondo il principio *paterna paternis*, primo tipo.

Nei molteplici statuti istriani del retroterra (Duecastelli³, Buie⁴, Pinguente⁵, Portole⁶) e nello statuto di Muggia, l'eredità di una persona morta senza discendenti e senza testamento si trasferisce in modo del tutto differente dal sistema *testé* descritto. I beni lasciati dal defunto seguono una sorte differente in conformità alla loro provenienza, cioè

(a) i beni paterni spettano ai fratelli e alle sorelle da parte del padre⁷.

ritornano al più prossimo parente del primo acquirente che è contemporaneamente il suo discendente, (d) rispetto ai mobili ed agli acquisti spesso si procedeva secondo la cosiddetta *fente*, cioè metà andava ai parenti paterni e l'altra metà a quelli materni.

Per particolari vedi P. VIOLLET, *Histoire du droit civil français*, Paris 1905³, réimpression, Aalen, 1966, p. 908 e sgg.; P. OURLIAC - J. DE MALAFOSSE, *Histoire du droit privé*, 2, Les biens, Paris, 1971², p. 406 e sgg.

³ Statuto di Duecastelli, cap. 89 (M. ZJAČIĆ, "Dvigradski statut", *Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu* [=VHARP]/Bollettino degli archivi storici di Fiume e Pisino/, vol. VI-VII, 1961-1962).

⁴ Statuto di Buie, cap. 83 (P. KANDLER, "Statuti municipali di Buie", *L'Istria*, Trieste, V, 1850; cfr. pure M. ZJAČIĆ, "Sačuvani fragment starog statuta općine Buje iz 1412. godine" /Frammento dell'antico statuto del comune di Buie del 1412/, *Jadranski zbornik* /Miscellanea Adriatica/, Fiume-Pola, vol. VII, 1969).

⁵ Statuto di Pinguente, cap. 92 (M. ZJAČIĆ, "Statut Buzetske općine", *VHARP*, vol. VIII-IX, 1964 e 1965).

⁶ Statuto di Portole, cap. 97 (C. VESNAVER, "Statuto municipale di Portole", *Archeografo Triestino*, Trieste, vol. XI, 1884).

⁷ Statuto di Muggia, l. III, cap. 17: *providere et subvenire de dictis bonis predictis patri et matri*

Dopo i fratelli e le sorelle è chiamato il padre⁸,

(b) i beni materni spettano ai fratelli ed alle sorelle da parte della madre, e poi alla madre,

(c) i beni acquisiti dal defunto vanno ai fratelli ed alle sorelle da parte del padre, poi al padre⁹, quindi alla madre ed infine ai fratelli ed alle sorelle da parte della madre.

Se non ci sono i parenti menzionati nei punti (a), (b) e (c), l'intera eredità si divideva in due parti uguali: una metà spettava ai più prossimi parenti paterni e l'altra ai più prossimi parenti materni¹⁰.

Il sistema è senza dubbio di origine germanica e si trova anche in altre parti dell'Europa¹¹.

3. La successione secondo il principio *paterna paternis*, secondo tipo.

Negli statuti della costa occidentale istriana, in una stretta fascia di territorio che si protende da Trieste a Cittanova (eccetto Muggia), ci sono evidenti tracce di uno specifico sistema successorio, caratterizzato dall'applicazione del principio *paterna paternis*, ma pur differente dal primo tipo.

Così, negli statuti di Trieste del 1315¹² e del 1350¹³ si menziona con una frase laconica il diritto successorio degli ascendenti e dei collaterali: *unde illa bona provenerint (pervenerint)*. A dir il vero, questa espressione laconica può essere interpretata in molti modi diversi. Essa p. es. non ci dice se all'eredità hanno diritto in primo luogo il padre e la madre, ovvero solo il padre, o i genitori insieme ai fratelli ed alle sorelle ecc. Appena un po' più dettagliato è lo statuto di Cittanova: *el pluž proximo de dito morto,*

eorum ad ipsorum comodum in expensis et de victu et vestitu. (F. COLOMBO, *Statuti di Muggia del 1420*, Trieste, 1971). Similmente gli altri, p. es. lo Statuto di Dignano l. II, cp. 8: *proveder et sovegnir del viver et vestir a loro necessario* (G. RADOSSI, "Statuto di Dignano", *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno*, vol. I, 1970).

⁸ Statuto di Muggia, l., cit.: *Et si ille talis defunctus non haberet fratres vel sorores ex parte patris et patrem haberet, omnia bona que fuissent sive habuisset ex parte patris deveniant patri.*

⁹ IBIDEM: *Et si tantum patrem haberet et non matrem (...), bona (...) acquisita omnia deveniant patri.*

¹⁰ IBIDEM: *omnia sua bona dividantur per medium, quorum una medietas deveniat propinquiori ex parte patris et altera medietas deveniat propinquiori ex parte matris.*

¹¹ R. SCHRÖDER, *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1894², p. 715; E. CHÉNON, *Histoire générale du droit français public et privé des origines a 1815*, I-II, Paris, 1929, p. 241-242.

¹² Statuto di Trieste del 1315, l. III, rubr. 40 (P. KANDLER, *Statuti municipali che portano in fronte l'anno 1150*, Trieste, 1849).

¹³ Statuto di Trieste del 1350, l. III, cap. 28 (*Statuti di Trieste del 1350*, a cura di M. DE SZOMBATHELY, Trieste, 1930).

*o ascendente o descendente, diebia succeder in li suoi beni (...), intendando succeder hi(!) paterni li beni paterni e li materni i beni materni*¹⁴.

Il sistema successorio capodistriano¹⁵ è complicato, ma se si osservano meglio le sue norme si può constatare che anch'esso appartiene al nostro secondo tipo di successione secondo il principio *paterna paternis*. Il sistema capodistriano era il seguente: (1) i beni paterni, se non ci sono figli del defunto vanno al padre, se questi non è in vita metà spetta alla madre, metà ai fratelli ed alle sorelle da parte paterna ed ai loro figli; (2) i beni materni spettano dapprima alla madre, poi ai fratelli ed alle sorelle uterine ed ai loro figli, poi metà al padre e metà ai parenti da parte della madre; (3) i beni acquisiti vanno prima al padre, poi metà alla madre, metà ai fratelli ed alle sorelle da parte del padre ed ai loro figli¹⁶.

¹⁴ Statuti di Cittanova, l. V, cap. 16 (L. PARENTIN, "Statuti di Cittanova", *Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria*, vol. XIV N. S., 1966).

¹⁵ *Statuta Justinopolis*, Venetiis, 1640, 2, II., cap. 16. L. MARGETIČ, *Statut Koprškega komuniz leta 1423. in dodatki do leta 1668. – Lo Statuto del comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668*, Koper-Capodistria, Rovinj-Rovigno, 1993.

¹⁶ Un accenno all'evoluzione del diritto successorio triestino.

Di tutte le città istriane, solo a Trieste siamo in grado di seguire l'evoluzione del diritto successorio attraverso le disposizioni degli statuti del 1315, 1350, 1421 e 1550.

I primi statuti triestini conosciuti e conservati, contengono, come abbiamo già potuto constatare, soltanto una frase concernente la successione di una persona morta senza testamento e senza discendenti. Abbiamo cercato di dimostrare che la frase *unde illa bona provenerint* significa molto probabilmente che i primi a succedere nell'eredità di tali defunti erano i genitori, secondo la regola *paterna paternis*.

Lo statuto del 1421 apportò delle novità importanti. Infatti, secondo le disposizioni di questo statuto l'eredità spetta ai *propinquieribus, ex eo capite vel latere unde bona sibi pervenerint* in modo che i parenti da parte del padre ereditano i beni *ex parte avi vel aviae paterni* e i parenti materni i beni provenienti dagli avi materni e che la madre ed il padre sono chiamati alla successione appena dopo i fratelli e le sorelle del defunto, non seguendo il "vero" principio *paterna paternis* ma dividendo l'intera eredità in due parti uguali, cioè ad ognuno una metà (Statuto di Trieste del 1421, l. II, cap. 52: *Ubi autem aliquis moreretur ab intestato, nullis ex suo corpore (...) descendantibus relictis, neque fratribus vel sororibus, sed patrem (...) reliquerit, tunc pater succedat in medietate hereditatis filii (...)* ecc. Se un genitore non è più tra i vivi, la sua metà spetta ai parenti del defunto da parte di questo genitore. All'opposto, i beni acquisiti spettano al più prossimo parente sia da parte del padre sia da parte della madre (Statuto di Trieste del 1421, l. II, cap. 52: *Bona vero que talis moriens ab intestato acquisiverit titulo emptionis tantum deveniant pro aequalibus portionibus proximioribus defuncti vel proximiori tam ex parte patris quam ex parte matris, dummodo in gradu proximior veniat ad successionem et non ulteriores*).

Mentre il sistema successorio triestino degli statuti del 1315 e 1350 appartiene al secondo gruppo di statuti con il principio *paterna paternis* da noi proposto, lo statuto del 1421 appartiene indubbiamente al primo gruppo: lo dimostrano non soltanto la preferenza data ai fratelli ed alle sorelle sui genitori, ma anche la specifica divisione di tutta l'eredità in due parti uguali, la cosiddetta *fente* del diritto francese medievale. Non è difficile identificare le cause di quel cambiamento. È noto, infatti, che il Comune di Trieste nel 1380 trasferì al patriarca aquileiese tutti i diritti sovrani sulla città e sul distretto, nel 1382 riconobbe Leopoldo III, duca d'Austria, come suo signore naturale, e che nel 1468 la casa

La principale caratteristica del secondo sistema successorio istriano è che l'eredità, se non ci sono padre, madre, fratelli e sorelle, non si divide meccanicamente in due parti come succede nel primo sistema, ma si applica il "vero" sistema *paterna paternis*, cioè i beni paterni ritornano ai parenti paterni anche lontani e lo stesso vale per i beni materni.

Secondo alcuni scrittori, prevalentemente tedeschi¹⁷, il principio *paterna paternis, das Fallrecht, jus recadentiae s. revolutionis*, si sviluppò dapprima presso alcuni popoli germanici, soprattutto i Franchi. Altri scrittori, prevalentemente italiani, vogliono collegare questo principio a quelli precedenti romani¹⁸ e anche alle concessioni precarie o enfiteutiche nelle quali era inserita la clausola di trasmissione ai discendenti del primo acquirente¹⁹. Secondo Chènon la provenienza della regola *paterna paternis* non è da ricercare né nel diritto germanico né nel diritto romano²⁰. Egli

d'Austria era già fermamente installata a Trieste. Il diritto successorio degli statuti del 1421 non è che un segno sicuro della lenta ma implacabile avanzata degli Absburgo verso il mare.

Infine, le norme dello statuto di Trieste del 1550 modificano vari importanti punti nel diritto successorio, dei quali sono da porre in rilievo soprattutto le ulteriori concessioni a favore degli agnati:

– se i genitori sono vivi l'intera eredità spetta ai fratelli, alle sorelle ed ai loro figli, mentre il padre e la madre ricevono un'aliquota in usufrutto, che dopo la loro morte spetta ai fratelli e alle sorelle da parte del padre o da parte di ambedue i genitori,

– il solo padre, senza i fratelli e le sorelle, ha diritto all'intera eredità, e la madre in tal caso soltanto all'usufrutto e dopo la morte di questa l'agnato più prossimo,

– se succedono all'eredità soltanto i fratelli e le sorelle, i beni paterni spettano ai consanguinei e congiunti di ambedue i genitori, i beni materni agli uterini ed ai congiunti di entrambi i genitori, mentre i beni acquisiti soltanto ai congiunti dei genitori e dopo di loro ai consanguinei ed agli uterini,

– se non esistono fratelli e sorelle si applica la regola *paterna paternis, materna maternis* ed a succedere nei beni acquisiti sono chiamati esclusivamente gli agnati (Cfr. Statuto di Trieste del 1550, I. II, cap. 19).

¹⁷ H. ZÖPFL, *Deutsche Rechtsgeschichte III, Braunschweig*, 1872⁴, p. 224 e sgg.); A. HEUSLER, *Institutionen des deutschen Privatrechts*, II, Leipzig, 1886, p. 527 e sgg.; O. STOBBE, *Handbuch des deutschen Privatrechts*, V, 1900³, p. 104 e sgg.; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Karlsruhe, 1962², p. 419; H. MITTEIS - H. LIEBERICH, *Deutsches Privatrecht*, München, 1965⁵, p. 146-148 il quale tra l'altro menziona "in Frankreich mechanische Teilung (fente)" e del quale sono chiaramente visibili le tracce anche in Istria. Cfr. anche A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. IV, Torino, 1893, p. 80; F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, Città del Castello-Roma, I-V, 1909-1914².

¹⁸ A. MARONGIU, *Beni parentali e acquisiti nella storia del diritto*, Bologna, 1937, p. 15 e sgg.; F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano, 1940, p. 246-247; E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano, 1961, p. 67-68.

¹⁹ P. S. LEICHT, *Il diritto privato preimeriano*, Bologna, 1933, p. 270; IDEM, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Parte seconda. Diritti reali e di successione*, Milano, 1960, p. 198.

²⁰ CHÉNON, *op. cit.*, p. 239: tutte queste teorie sono "absolument insoutenables" e sono "aujourd'hui abandonnées". Cfr. VIOLLET, *op. cit.*, p. 907 e sgg. e recentemente OURLIAC - MALAFOSSE, *op. cit.*, p. 406-409, con recente letteratura a p. 430.

aderisce pienamente alla teoria di de Laurière, per il quale la regola deriva dal diritto feudale²¹.

In questa sede non possiamo fornire un'analisi approfondita della validità delle varie teorie. Quanto all'Istria pare ovvio che il primo tipo della regola *paterna paternis* sia da collegare al diritto germanico che facilmente si propagò nelle terre istriane già durante il dominio dei patriarchi aquileiesi.

Ma da dove proviene quel secondo tipo di regola *paterna paternis* che troviamo non soltanto in una striscia costiera dell'Istria da Trieste fino a Cittanova (eccetto Muggia), ma anche in altre città delle due sponde adriatiche ed altrove, dove l'influenza bizantina fu decisiva o almeno prevalente, soprattutto nel periodo postgiustiniano? Non di rado ritroviamo lo stesso principio negli statuti delle città dalmate, poi a Ravenna, Napoli, Sorrento, in Sicilia, Sardegna, Corsica ecc., cioè proprio nelle terre dove Bisanzio rimase presente per molto tempo.

Il diritto bizantino conosceva forse nel secolo ottavo la regola *paterna paternis*? A prima vista ciò non è confermato da alcuna fonte, anzi, pare che il diritto dell'Ecloga pubblicata nel 726 lo escluda esplicitamente, ordinando che i beni del defunto morto senza testamento e senza prole spettino ai suoi genitori, senza che i fratelli concorressero. In altre parole, tutta l'eredità del defunto, senza tener conto della sua provenienza, spetta al padre ed alla madre. Ma ci pare che la situazione non sia così semplice come sembra al primo sguardo. Sta di fatto che se il figlio non emancipato muore senza figli prima dei suoi genitori, i beni provenienti da parte paterna ritornano al padre, alla madre quelli da lei provenienti. Inoltre, in epoca postgiustiniana avveniva spesso che una persona uscisse di fatto dalla *patria potestas*, mentre rimaneva giuridicamente sotto l'autorità paterna. Se questo emancipato moriva prima del padre a quest'ultimo giuridicamente spettavano tutti i beni provenienti da parte paterna. In altre parole, nella prassi bizantina postgiustiniana il principio *paterna paternis* si applicava anche agli emancipati di fatto. Questo principio si trovò così poco a poco installato nella prassi quotidiana. Si può supporre che questo accadeva soprattutto nelle lontane province occidentali dove ogni città costruiva il proprio sistema giuridico e dove la poco chiara posizione

²¹ Così anche R. TRIFONE, *Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi*, Napoli, 1910. Intanto NICCOLAI, *op. cit.*, p. 247 osserva: Erroneamente si ritiene comunque influsso feudale, avendo avuto estensione più ampia di quello.

giuridica degli emancipati di fatto conservò il principio *paterna paternis*.

Il secondo tipo di successione *paterna paternis* che si ritrova nelle città da Trieste a Capodistria può dunque collegarsi alla situazione nel diritto bizantino del secolo ottavo, tanto più che l'Ecloga suddetta venne pubblicata nel 726 e il potere bizantino ebbe fine nell'Istria appena nell'ultimo quarto del secolo ottavo²².

²² Benché non si tratti di una circostanza decisiva e perentoria, è interessante notare che Ravenna – altra città con il principio *paterna paternis* – venne considerata perduta per i Bizantini appena nel 752. Al contrario, in Puglia, dove non si trova il principio *paterna paternis*, nel secolo ottavo Bisanzio non era presente e si affermò appena dopo l'874, cioè nel periodo della rinascita del diritto giustiniano nell'impero bizantino. Ma non dobbiamo sopravvalutare queste circostanze perché l'influenza bizantina dipendeva da molti fattori, e non esclusivamente dal potere e dalla presenza militare. Così, a nostro avviso, il principio *paterna paternis* in alcune città dalmate non si deve e non si può spiegare con la presenza militare bizantina che nel secolo ottavo secondo le nostre indagini svolte in altra sede non esisteva. Cfr. L. MARGETIĆ, "Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata" /Costantino Porfirogenito e la venuta dei Croati/, *Zbornik Historijskog zavoda JAZU* /Miscellanea dell'Istituto di storia dell' Acc. jugoslava delle scienze e delle arti/, Zagabria, vol. 3 (1977), p. 62-65.

SAŽETAK: *NACĀELO PATERNA PATERNIS U SREDNJOVJEKOVNOJ ISTRI* – Autor ukratko izlaže neke probleme tzv. braka na istarski način, koji bi se po mišljenju nekih autora sastojao od potpune zajednice dobara supružnika. Autor iznosi svoje drukčije mišljenje, podrobnije obrazloženo u njegovu radu *Histica et Adriatica*, Trst, 1982. (Collana degli Atti, Centra za povjesna istraživanja iz Rovinja, br. 6).

Ispituju se nadalje razlike između upravo spomenutog braka i braka na mletački način, te braka na slavenski način, koji su također postojali u srednjovjekovnoj Istri.

Nadalje, u radu se podrobnije raščlanjuje sadržaj i razvoj načela *paterna paternis*, *materna maternis* u Istri i dokazuje da su tamo postojala tri tipa neoporučnog nasljeđivanja i to:

1. Nasljeđivanje bez načela *paterna paternis*.

Taj tip postojao je u Puli, Rovinju i Poreču. Ostavina osobe, koja je umrla bez potomaka i bez oporuke ima jedinstvenu nasljednopravnu cjelinu.

2. Nasljeđivanje prema načelu *paterna paternis* - prvi tip.

Taj tip postojao je u gradovima u unutrašnjosti Istre (Dvigrad, Buje, Buzet, Oprtalj). Ostavina osobe, koja je umrla bez potomaka i oporuke, dijeli se na tri dijela: 1) imovina koja potječe od oca, koju nasljeđuju rođaci po ocu, 2) imovina koja potječe od majke, koju nasljeđuju rođaci po majci, 3) stečena imovina koju nasljeđuju najprije očevi, pa nakon toga majčini rođaci. Ako nema nasljednika po točkama 1), 2) i 3) ostavina se dijeli na dva jednaka dijela, jedan pripada najbližim rođacima po ocu, a drugi najbližim rođacima po majci.

Taj sustav je preuzet iz germanskog prava.

3. Nasljeđivanje po načelu *paterna paternis* - drugi tip.

Primjenjivao se u gradovima od Trsta do Novigrada (s izuzetkom Milje), s time da su se sva dobra stečena od oca vraćala očevim rođacima na vrlo složeni način, a sva dobra stečena od majke njezinim rođacima, također na vrlo složeni način.

Po mišljenju autora ovaj tip ima svoj daleki izvor u bizantskom pravu.

POVZETEK: PRAVILO PATERNA PATERNIS V SREDNJEVEŠKI ISTRI – Avtor na kratko predstavi problem t. i. poroke po istrski navadi, ki naj bi po nekaterih virih pomenila popolno združenje imetij obeh zakoncev. Predstavljena je interpretacija, ki jo je avtor natančno opisal v knjigi *Histrica ed Adriatica* (Trieste, 1982).

Obravnavane so razlike med omenjeno poroko ter beneško in slovansko poroko, ki sta prav tako obstajali v srednjeveški Istri.

Avtor analizira tudi vsebino in razvoj pravila *paterna paternis*, *materna maternis* v srednjeveški Istri in dokaže, da so obstajale tri vrste dedovanja *ab intestato* potomcev in sorodnikov v stranskih kolenih:

1. Dedovanje brez pravila *paterna paternis*

Ta vrsta je obstajala v Puli, Rovinju in Poreču. Po smrti osebe brez naslednikov in brez oporoke je zapuščina pomenila enoten skupek imetij z le enim dedovalnim zaporedjem.

2. Dedovanje po pravilu *paterna paternis* – prvi tip

Ta sistem je obstajal v zaledju (Dvigrad, Buje, Buzet, Oprtalj in Milje). Zapuščino se je razdelilo v tri dele: 1) očetovi sorodniki so podedovali očetovo premoženje, 2) materini sorodniki so podedovali materino premoženje, 3) premoženje, ki ga je pokojnik kupil, so podedovali očetovi sorodniki, če teh ni bilo, pa materini sorodniki. Če so obstajali sorodniki, omenjeni v točkah 1), 2) in 3), se je zapuščino razdelilo na dva enaka dela: eno polovico so dobili očetovi, drugo polovico pa materini sorodniki. Ta sistem je germanskega izvora.

3. Dedovanje po pravilu *paterna paternis* – drugi tip

Ta sistem je veljal na območju med Trstom in Novigradom (z izjemo Milj): očetovo premoženje se je vrnilo očetovim sorodnikom, vendar po zapletenem postopku; enako je veljalo za materino premoženje.